

Assegno temporaneo per i figli minori, le domande da oggi fino al 31 dicembre. Al via anche la maggiorazione per gli assegni al nucleo familiare



INPS

Da oggi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per **l'assegno temporaneo**, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè **lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all'ANF.**

La domanda può essere presentata **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**, utilizzando i consueti canali: **portale web Inps**, utilizzando l'apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; **Contact Center Integrato; Enti di Patronato.**

Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021** saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.

La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l'IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato).

Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.

In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all'unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d'ufficio dall'Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

Per quanto riguarda coloro che sono **già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF)**, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una **maggiorazione** di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore.

L'importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.

Riferimenti: circolare Inps n.92 del 30 giugno 2021 (maggiorazione ANF)

circolare Inps n.93 del 30 giugno 2021 (assegno temporaneo)